REGOLAMENTO (CEE) N. 539/83 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1983

che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971 [1], in particolare l'articolo 1,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dall'articolo 3 del suddetto regolamento,

considerando che le importazioni di prodotti tessili nella Comunità nel corso degli ultimi anni, hanno provocato una perturbazione del mercato ed arrecano ai produttori della Comunità un grave pregiudizio che si manifesta con la chiusura di stabilimenti e con una notevole perdita di posti di lavoro ;

considerando che, a causa di detta situazione le importazioni di taluni prodotti tessili originari della maggioranza dei paesi fornitori a basso costo di produzione sono state subordinate ad un regime comunitario di licenza e di limitazione quantitativa ;

considerando che i dati già disponibili relativi alle importazioni di tessuti di cotone (categoria 2) e di T-shirts (categoria 4) originari della Turchia nelle regioni della Comunità fanno apparire un incremento rapido di dette importazioni che contribuiscono ad aggravare la situazione di perturbazione cumulativa di detti mercati ;

considerando che le quantità di prodotti coperti dai documenti d'importazione già rilasciati nel corso delle sei prime settimane del 1983 a titolo del sistema di sorveglianza instaurato con regolamento (CEE) n. 2819/79 [2], modificato da ultimo e prorogato con regolamento (CEE) n. 3521/82, del 21 dicembre 1982 [3], hanno già raggiunto rispettivamente 30 e 125 % delle quantità di prodotti coperte dai documenti d'importazione di tutto l'anno 1982 per le categorie 2 e 4 ;

considerando che, a motivo del suo volume, detto incremento richiede un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori della Comunità ; che esso giustifica l'attuazione di misure di salvaguardia necessarie per rimediare a queste difficoltà, a norma dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ;

considerando che tuttavia importa, in un primo tempo, applicare queste misure fino al 15 luglio 1983 per permettere di apprezzare gli effetti sulla situazione del mercato e determinare le misure che dovrebbero, se del caso, essere applicate in seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie 2 e 4 che figurano in allegato, originari della Turchia, è subordinata a limitazioni quantitative fissate nello stesso allegato sino al 15 luglio 1983.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione alla Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 15 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.
[2] GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.
[3] GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 14.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 9 marzo al 15 luglio 1983
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone : Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Turchia	CEE D F I BNL UK IRL DK GR	Tonnellate	1 200 350 180 350 210 80 5 15 10
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	Turchia	CEE D F I BNL UK IRL DK GR	1 000 pezzi	3 600 1 850 360 140 800 360 20 50 20